

DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2023

504/2023/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
ESSENZIALE ASSEMINI, PER L'ANNO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1271^a riunione del 7 novembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 704/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 704/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2019, 475/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 475/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 563/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 563/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 487/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2022, 267/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 267/2022/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 25 marzo 2020, prot. Autorità 10514, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 31 luglio 2020, prot. Autorità 24995, di pari data (di seguito: prima comunicazione Enel);

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 17 settembre 2020, prot. Autorità 29311, del 18 settembre 2020 (di seguito: seconda comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna, del 7 febbraio 2022, prot. Autorità 5274, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, dell'8 agosto 2022, prot. Autorità 34609, di pari data (di seguito: terza comunicazione Enel);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità, del 19 aprile 2023, prot. Autorità 27240, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la lettera della DMEA dell'Autorità, del 19 aprile 2023, prot. Autorità 27241, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna, del 28 aprile 2023, prot. Autorità 29136, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 15 maggio 2023, prot. Autorità 32839, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2019, ai sensi della deliberazione 704/2018/R/eel;
- con le deliberazioni 475/2019/R/eel e 563/2019/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate dall'utente interessato, ai sensi del comma 65.30 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), l'Autorità ha definito gli importi di acconti del Corrispettivo relativi al periodo compreso tra gennaio e agosto 2019 per l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima e seconda comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2019, in relazione all'impianto Assemini; con la quarta comunicazione Enel, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA;

- l'istanza di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 487/2020/R/eel, Terna ha riconosciuto a ENEL PRODUZIONE un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2019, con riferimento all'impianto Assemini;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- al fine di tenere conto di profili specifici dell'impianto Assemini in relazione all'acquisto dell'energia elettrica necessaria per la fornitura di uno dei servizi richiesti all'impianto, la deliberazione 267/2022/R/eel prevede, tra l'altro, che:
 - a) ENEL PRODUZIONE invii all'Autorità e a Terna un'integrazione delle istanze di reintegrazione già formulate per gli anni successivi al 2018, contenente i dati per la valorizzazione dei prelievi;
 - b) Terna estenda le verifiche stabilite dal comma 65.34 alla menzionata integrazione;
- con la terza comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha fornito le informazioni previste dalla deliberazione 267/2022/R/eel;
- a seguito della prima lettera DMEA, Terna, con la terza comunicazione Terna, ha trasmesso all'Autorità gli esiti delle verifiche, di cui al comma 65.34, estese alle integrazioni fornite da ENEL PRODUZIONE, con la terza comunicazione Enel, in merito all'acquisto dell'energia elettrica necessaria per la fornitura di uno dei servizi richiesti all'impianto Assemini;
- dalla terza comunicazione Terna emerge uno scostamento rispetto a quanto indicato nella terza comunicazione Enel;
- il comma 65.22 stabilisce che i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;

- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2019, in relazione all'impianto Assemini.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE con le comunicazioni Enel in relazione all'impianto Assemini per l'anno 2019, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Assemini, per l'anno 2019, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di cui alla seconda e alla terza comunicazione Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 487/2020/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - acquisto dell'energia elettrica necessaria per la fornitura di uno dei servizi richiesti all'impianto Assemini;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal comma 65.22, dal momento che, come comunicato da Terna, il tasso di indisponibilità dell'impianto Assemini per l'anno 2019 è risultato inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

DELIBERA

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Assemini, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2019, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 30 novembre 2023;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

7 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini